

**Ricorso proposto il 14 aprile 2015 — CSTP Azienda della Mobilità/Commissione****(Causa T-186/15)**

(2015/C 190/32)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

*Ricorrente:* CSTP Azienda della Mobilità SpA (Salerno, Italia) (rappresentanti: G. Capo e L. Visone, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione U.E. del 19 gennaio 2015 sull'aiuto di Stato Sa.35842 (2014/C) (ex 2012/NN), notificata alla ricorrente in data 19 febbraio 2015, cui l'Italia ha dato esecuzione;
- dichiarare, conformemente agli artt. 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all'aiuto di Stato Sa.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (per euro 4 951 838,00), è integralmente nulla e non avvenuta laddove ritiene che le somme riconosciute a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del Reg. (CEE) n. 1191/69, concessione di compensazione ex art. 11 per obbligo di tariffa nel settore del Trasporto Pubblico Locale, sia da ritenere una misura non notificata che costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, § 1, del Trattato che è incompatibile con il mercato interno;
- dichiarare, conformemente agli artt. 263 TFUE e art. 264 TFUE, che la decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all'aiuto di Stato Sa.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (per euro 4 951 838,00), è integralmente nullo nella parte in cui dispone misure operative per il recupero dell'aiuto a carico dello Stato italiano;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla CSTP.

**Motivi e principali argomenti**

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-185/15, Buonotourist/Commissione.

**Ricorso proposto il 17 aprile 2015 — Compagnia Trasporti Pubblici e altri/Commissione****(Causa T-187/15)**

(2015/C 190/33)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

*Ricorrenti:* Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Arzano, Italia); Atap — Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Italia); Actv SpA (Venezia, Italia); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, Italia); Asstra Associazione Trasporti (Roma, Italia); e Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) (Roma) (rappresentante: M. Malena, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nei limiti dei capi e delle parti oggetto di ricorso.

## Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nelle cause T-185/15, Buonotourist/Commissione, e T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità/Commissione.

Si fa valere, in particolare, la violazione degli articoli 93, 94, 107 e 108 TFUE, dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico o nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1), e n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1), l'incompetenza della Commissione, la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1191/69, nonché l'esistenza nelle fattispecie di un sviamento di potere, nonché la violazione della comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi del regolamento n. 1370/2007.

---

## Ricorso proposto il 15 aprile 2015 — TMG Landelijke Media e Willems/Commissione

(Causa T-189/15)

(2015/C 190/34)

*Lingua processuale: il neerlandese*

## Parti

*Ricorrenti:* TMG Landelijke Media BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Menzo Willems (Voorburg, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv. ti R. Le Poole e L. Broers)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 17 febbraio 2015;
- condannare la Commissione alle spese del presente ricorso.

## Motivi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano la decisione con cui la Commissione ha respinto la domanda di accesso alla corrispondenza tra i Paesi Bassi e la Commissione relativa all'avviso di rettifica europeo emesso nei confronti dei Paesi Bassi nel gennaio 2014.

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001<sup>(1)</sup>. I ricorrenti sostengono che la Commissione, illegittimamente, non ha reso accessibili determinati documenti asserendo che la loro divulgazione avrebbe pregiudicato la tutela del pubblico interesse in relazione alla politica finanziaria, monetaria ed economica dell'Unione.